

AUTORITA' UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)

ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22/20 DD. 29.06.2020

Oggetto: Validazione del piano economico finanziario ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF – Gestore AcegasApsAmga S.p.A.

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di GIUGNO, alle ore 09.45 presso la sede dell'AUSIR sita in via Poscolle n. 6 in Comune di Udine, a seguito di convocazione dd. 16.06.2020, si è riunita l'Assemblea Regionale d'Ambito. Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Furlan	Davide	Romans d'Isonzo	Presidente	x	
Giacomuzzi	Dino	Sedegliano	Componente	x	
Dri	Andrea	Porpetto	Componente	x	
Fabbro	Michele	San Vito di Fagagna	Componente	x	
Gava	Andrea	Caneva	Componente	x	
Delle Vedove	Andrea	Cordenons	Componente	x	
Alzetta	Igor	Montebelluna	Componente		x
De Crignis	Ermes	Ravaschetto	Componente		x
Del Zotto	Marcello	Sesto al Reghena	Componente		x
Dipiazza	Roberto	Trieste	Componente	x	
Zanette	Renzo	Tarvisio	Componente		x
Canciani	Emiliano	Reana del Rojale	Componente	x	
Furlani	Piero	Manzano	Componente	x	
Pascolo	Amedeo	Venezia	Componente	x	
Putto	Marco	Azzano Decimo	Componente		x
Martines	Francesco	Palmanova	Componente		x
Steccati	Mauro	Tarcento	Componente	x	
Vizintin	Fabio	Doberdò del Lago	Componente	x	

La seduta si svolge in modalità a distanza con collegamento telematico secondo le linee guida approvate con decreto del Direttore generale n. 37/2020.

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, della LR n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell'AUSIR ing. Marcello Del Ben.

Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l'Assemblea Regionale d'Ambito, pone in discussione l'argomento indicato in oggetto sul quale, l'Assemblea medesima, adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

Richiamata la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" e, in particolare:

- l'art. 4, co. 1, secondo cui "È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006...";
- l'art. 4, co. 5, secondo cui "L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione ... del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani";
- l'art. 6, co. 6, secondo cui "All'Assemblea regionale d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR";

Visto lo Statuto dell'AUSIR e, in particolare, l'art. 1, co. 2, che qualifica l'Agenzia come "ente pubblico economico dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Vista la Parte IV^a del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che contiene "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e tra l'altro:

- definisce la "gestione" dei rifiuti, come "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario" (articolo 183, comma 1, lett. n);
- definisce la "gestione integrata dei rifiuti" come "il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade [...], volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti" (articolo 183, comma 1, lett. ll), ove l'attività di spazzamento delle strade è "una modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito" (articolo 183, comma 1, lett. oo);
- classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. In particolare, ai sensi dell'articolo 184, sono rifiuti urbani: "a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)";
- disciplina il riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di gestione dei rifiuti, fissando una complessa distribuzione delle competenze tra i diversi livelli

territoriali e stabilendo che alle Regioni competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani (articolo 196);

- detta norme in materia di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200);
- prevede, tra le disposizioni inerenti all'incremento della raccolta differenziata e, in particolare, al recupero e alla gestione ambientale degli imballaggi, che *“sono a carico dei produttori e degli utilizzatori: a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari; b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro; c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati; d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio; e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari”* (articolo 221, comma 10);

Visto il Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 3-bis, co. 1-bis, che attribuisce agli Enti di Governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo...”*;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

Visti, in particolare, i seguenti commi del citato art. 1 della L. 147/2013:

- il comma 652, che dispone che il Comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. n. 158/99 o, in alternativa e comunque nel rispetto del principio *“chi inquina paga”*, il Comune *“può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”*;
- il comma 654, che stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- il comma 660, secondo cui *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”*;

- il comma 668, che riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*, la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- il comma 683, che dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”*;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l’art. 1, co. 169, che stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l’art. 151, co. 1, secondo cui gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l’art. 107, co. 2, secondo cui in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 *“per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”*;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, l’art. 138 contenente disposizioni per l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, in forza del quale anche il termine per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI è differito al 31 luglio 2020;

Visto l’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all’ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e, in particolare:

- la lettera f) secondo cui l’ARERA provvede alla *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”*;
- la lettera h) secondo cui l’ARERA provvede alla *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”*;
- la lettera i) secondo cui l’ARERA provvede alla *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”*;

Vista la deliberazione dell’ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF rubricata *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* e il relativo allegato A denominato *“Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 - MTR”*;

Dato atto che la citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regola, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal d.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune – *che continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe* (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere una funzione "esterna" al MTR, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;
- definisce il perimetro del servizio, rimettendo alla valutazione delle Amministrazioni comunali gli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani (art. 1);
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (*Price-cap*) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza, prevedendo la possibilità di presentare all'ARERA, da parte dell'Ente territorialmente competente, una specifica istanza per il superamento del limite di crescita delle entrate, qualora ricorrano specifiche condizioni e comunque a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione (art. 4);
- prevede l'esclusione dell'IVA detraibile e delle imposte dal calcolo dei costi riconosciuti ed in ogni caso, per consentire una corretta rappresentazione dei costi del servizio, dispone che in caso di IVA indetraibile ne venga data separata evidenza nel PEF (art. 6 dell'Allegato A);

Visto, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, rubricato "*Procedura di approvazione*", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente (co. 6.1), corredato da (co. 6.2):
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- l'Ente territorialmente competente (in Regione FVG, l'AUSIR), che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante "*la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario*" (co. 6.3), di assumere le "*le pertinenti determinazioni*" e di provvedere "*a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio*" (co. 6.3);
- l'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio (co. 6.5);

Considerate, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF:

- l'art. 4, co. 5, secondo cui *"In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori"*;
- l'art. 6, co. 6, secondo cui *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*, con la conseguenza che i prezzi risultanti dal PEF finale validato dall'AUSIR costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi fino all'approvazione definitiva del PEF e dei corrispettivi del servizio da parte dell'ARERA;

Vista la successiva deliberazione dell'ARERA 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF rubricata *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19"*, con la quale l'Autorità regola le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria;

Vista la Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 recante *"Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive"* e, in particolare, l'art. 3 che stabilisce che:

- *"I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ... possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020"* (co. 1);
- *"La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche ..."* (co. 2);

Precisato che:

- l'erogazione dei contributi regionali assegnati ai Comuni ai sensi della Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 per le riduzioni/esenzioni dalla TARI per le utenze non domestiche, è sottoposta alla condizione che ciascun Ente locale stanzi altrettanti fondi propri per le medesime finalità;
- per disporre le riduzioni tariffarie *de quibus*, i Comuni sono autorizzati ad utilizzare l'avanzo libero derivante dal rendiconto 2019;

Vista la nota dell'ANCI FVG, protocollo di ingresso n. 1541 dd 22.06.2020, con cui l'Associazione comunica all'AUSIR che:

- i Comuni della Regione stanno predisponendo, nell'ambito della competenza che il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 riserva agli Enti locali, gli atti e le modifiche regolamentari necessarie all'introduzione ed alla disciplina delle riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche utilizzando sia risorse proprie, sia le risorse regionali assegnate ai sensi della Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 e, quindi, garantendo la relativa copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale *"estranee ed indipendenti dal MTR"*;

- le riduzioni ed esenzioni che gli Enti locali della Regione intendono così introdurre a favore delle utenze non domestiche si candidano ad essere *“ben più sostanziose, rispetto a quelle minime previste dalla deliberazione di ARERA [n. 158/2020/R/RIF] che riguarda solo la parte variabile della tariffa e limitatamente al periodo di chiusura delle attività”*;
- i Comuni della Regione trasmetteranno all’AUSIR le deliberazioni con cui, ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013, regolamentano le citate riduzioni ed esenzioni della TARI a favore delle utenze non domestiche;

Ritenuto necessario precisare, comunque, che con riferimento alle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze domestiche, qualora i Comuni intendano prevederle nell’ambito della competenza a loro riservata ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013, queste vadano riconosciute - ai sensi dell’art. 3, co. 1, della deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF - *almeno* alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l’ammissione al *bonus* sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato, e pertanto gli utenti beneficiari risultano individuati con i seguenti criteri:

- indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
- indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa);
- beneficiari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza;

Vista la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF, rubricata *Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*, la quale:

- introduce alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento;
- chiarisce che qualora l’Ente territorialmente competente non intenda avvalersi delle suddette disposizioni integrative, rimangono valide le determinazioni già assunte, o restano confermati i procedimenti finalizzati all’adozione delle pertinenti determinazioni, in ossequio al MTR, nei termini previsti dalla normativa vigente, per l’anno 2020;

Visti, inoltre, i seguenti articoli della citata deliberazione ARERA n. 238/2020:

- l’art. 1, co. 1, secondo cui l’Ente territorialmente competente ha facoltà di *integrare gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo C19₂₀₂₀ che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell’emergenza da COVID-19;*
- l’art. 4 in base al quale:
 - l’Ente territorialmente competente (AUSIR) *può richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), l’anticipazione, per l’anno 2020, dell’importo corrispondente alla valorizzazione della componente RCND_{TV}, relativa al minor gettito derivante dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche (co. 1), a patto che gli stessi Enti abbiano applicato la metodologia tariffaria prevista dal MTR e che abbiano pertanto trasmesso all’Autorità la documentazione di cui all’articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF (co. 2);*
 - qualora lo stesso Ente intenda avvalersi dell’anticipazione *de qua*, trasmette entro il 30 settembre 2020 la relativa richiesta alla CSEA (informandone l’Autorità), corredata

- da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, che attesti il rispetto delle condizioni di cui al comma 4.3 da parte di tutti i Gestori beneficiari dell'anticipazione (co. 4), nonché la documentazione riepilogativa dell'importo per cui si richiede l'anticipazione, evidenziando gli aspetti di cui all'art. 4.5 lett. a), b), c), d) ed e);
- il beneficiario dell'anticipazione provvede alla restituzione alla CSEA degli importi anticipati (comprensivi degli interessi), entro il 31 dicembre 2023, in tre annualità a partire dal 2021, secondo la procedura definita dalla Cassa stessa (co. 7);

Visto il contratto stipulato tra il Gestore AcegasApsAmga S.p.A. e il Comune di Trieste in data 23 giugno 1999, rep. n. 51872 (registrato a Trieste il 2 luglio 1999, al n. 1738, serie 1°) e s.m.i., che disciplina la gestione del servizio di igiene urbana;

Tenuto conto, in particolare, che il predetto contratto vincola gli importi massimi applicabili alle diverse componenti tariffarie, con esclusione delle sole componenti CTS e CTR, queste ultime determinate a consuntivo;

Tenuto conto dell'impostazione metodologica attraverso la quale AUSIR ha avviato la raccolta dati e del percorso partecipato che ha condotto all'elaborazione del PEF del Gestore, come riportato in allegato A;

Precisato che, sulla base di tale percorso partecipato, al fine di procedere all'acquisizione delle informazioni relative ai costi riferiti al servizio sostenuti direttamente dal Comune, l'AUSIR, in collaborazione con l'Università di Udine, ha attivato una piattaforma *web* dedicata, chiedendo all'Amministrazione comunale di compilare il formulario ivi disponibile entro la data del 15 maggio 2020 (v. note AUSIR Prot. n. 749 dd. 25.03.2020 e, da ultimo, Prot. n. 1158 dd 12.05.2020);

Vista la nota del Gestore AcegasApsAmga S.p.A. Prot. n. 57730 dd 23.06.2020 con la quale si trasmette ai sensi dell'art. 6, co. 1-2, deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF:

- il file raccolta dati, che viene conservato agli atti;
- il file dati numerici del PEF di competenza del Gestore (allegato B);
- la Relazione di Accompagnamento al PEF per la parte di competenza del Gestore (allegato C1);
- la dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR, come integrato dal modello trasmesso con nota AUSIR Prot. n. 1450 dd. 16.06.2020 – allegato D);

Visti i paragrafi n. 1 (*Premessa*) e n. 4 (*Valutazioni dell'Ente territorialmente competente*) della relazione di accompagnamento al PEF, di competenza dell'Agenzia (allegato C2);

Ritenuto di validare i dati di cui all'allegato B ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 3, della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF;

Ritenuto, infine, di applicare i contenuti di cui all'allegato C2 ai dati validati al fine di predisporre il piano economico finanziario d'ambito tariffario e i corrispettivi del servizio integrato dei RU per l'anno 2020 per il Gestore AcegasApsAmga S.p.A. (allegato E);

Valutato non necessario prevedere allo stato per il Gestore AcegasApsAmga S.p.A. il superamento del limite di crescita annuale di cui all'art. 4, co. 2, della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF;

Considerato che:

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della L. 147/2013 e dell'art. 138 del D.L. n. 34/2020, i Comuni sono tenuti ad approvare le tariffe del servizio integrato dei rifiuti (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) entro il termine del 31 luglio 2020;
- è necessario, quindi, rinviare ogni valutazione circa l'eventuale esercizio delle facoltà che gli artt. 1 e 4 della deliberazione ARERA 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF riconoscono all'Ente territorialmente competente, poiché ogni ulteriore ritardo rischierebbe di non consentire una tempestiva approvazione delle tariffe da parte degli Enti locali;

Ritenuto pertanto necessario trasmettere al Comune di Trieste i documenti predisposti ai sensi del MTR al fine di consentire la determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale (art. 5, deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF);

Ritenuto, infine, di trasmettere ad ARERA il piano economico finanziario validato e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, al fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Autorità stessa (art. 6.4 e ss, deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF);

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi,

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO DELIBERA

1. di prendere atto della nota metodologica (allegato A);
2. di prendere atto della documentazione trasmessa dal Gestore AcegasApsAmga S.p.A.:
 - il file raccolta dati che viene conservato agli atti;
 - il file dati numerici del PEF di competenza del Gestore (allegato B);
 - la Relazione di Accompagnamento al PEF per la parte di competenza del Gestore (allegato C1);
 - la dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR, come integrato dal modello trasmesso con nota AUSIR Prot. n. 1450 dd. 16.06.2020 – allegato D);
3. di prendere atto delle informazioni relative ai costi riferiti al servizio sostenuti direttamente dai Comuni e trasmessi all'AUSIR attraverso la piattaforma web dedicata;
4. di integrare la Relazione di accompagnamento al PEF con i contenuti di cui ai paragrafi n. 1 (*Premessa*) e n. 4 (*Valutazioni dell'Ente territorialmente competente*), di competenza dell'Agenzia (allegato C2);
5. di validare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 3, della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, i dati numerici del PEF d'ambito tariffario di competenza del Gestore (allegato B);
6. di applicare i contenuti di cui all'allegato C2 ai dati validati al fine della predisposizione del piano economico finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei RU per l'anno 2020 per il Gestore AcegasApsAmga S.p.A. (allegato E);
7. di precisare che allo stato non risulta necessario prevedere per il Gestore AcegasApsAmga S.p.A. il superamento del limite di crescita annuale di cui all'art. 4, co. 2, della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF;

8. di prendere atto della nota dell'ANCI FVG, protocollo di ingresso n. 1541 dd 22.06.2020, con cui si comunica all'AUSIR che i Comuni della Regione stanno predisponendo, nell'ambito della competenza che il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 riserva agli Enti locali, *agevolazioni a favore delle utenze non domestiche* di miglior favore rispetto a quelle minime previste dalla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF e la cui copertura è garantita dal ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale;
9. di precisare che le eventuali *agevolazioni tariffarie introdotte dai Comuni a favore delle utenze domestiche* nell'ambito della competenza a loro riservata ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, vadano riconosciute *almeno* a favore di quelle utenze domestiche in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, co. 1, della deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF;
10. di rinviare ogni valutazione circa l'eventuale esercizio delle facoltà che gli artt. 1 e 4 della deliberazione ARERA 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF riconoscono all'Ente territorialmente competente;
11. di trasmettere al Comune di Trieste, servito dal Gestore AcegasApsAmga S.p.A., il piano economico finanziario d'ambito tariffario, al fine di consentire i successivi adempimenti inerenti l'approvazione dell'articolazione tariffaria ai sensi delle disposizioni di legge che regolano la materia;
12. di trasmettere ad ARERA il piano economico finanziario validato e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione di cui al punto n. 4 del presente provvedimento, al fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Autorità stessa;
13. di precisare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, i prezzi risultanti dal piano economico finanziario di cui all'allegato E costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi fino all'approvazione definitiva del piano e dei corrispettivi del servizio da parte dell'ARERA;
14. di precisare infine che, al fine di riconoscere i vincoli sulle diverse componenti tariffarie (escluse CTS e CTR) previsti dal contratto stipulato tra il Comune di Trieste e AcegasApsAmga S.p.A. in data 23 giugno 1999, rep. n. 51872 (registrato a Trieste il 2 luglio 1999, al n. 1738, serie 1°) e s.m.i., sono state introdotte due poste rettificative dei valori calcolati tramite MTR, introducendo pertanto l'importo minore tra quello calcolato e quello desumibile da contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE
f.to dott. Davide Furlan